

Verbale n. 206

Adunanza 3 marzo 2008

L'anno duemilaotto il giorno 3 del mese di marzo alle ore 15:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Daniele Gaetano BORIOLI, Giovanni CARACCILO, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanna PENTENERO, Bruna SIBILLE, Giacomino TARICCO, Eleonora ARTESIO, Andrea BAIRATI, Sergio DEORSOLA, Giovanni OLIVA, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti la Presidente BRESSO e gli Assessori: ARTESIO, BAIRATI, DEORSOLA, OLIVA

(Omissis)

D.G.R. n. 19 - 8319

OGGETTO:

Procedura ex art. 12 d.lgs 152/06. Giudizio di compatibilita' ambientale relativo al Piano delle Attivita' Estrattive della provincia di Novara. Autorita' competente per la VAS Regione Piemonte.

A relazione del Vicepresidente PEVERARO e degli Assessori CONTI, DE RUGGIERO:

Premesso che :

in data 7 febbraio 2006 con propria deliberazione n. 22-2118, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.10 del 9 marzo 2006, la Giunta regionale ha deciso di avviare una <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2006/10/siste/index.htm> sperimentazione per la valutazione ambientale del Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) della provincia di Novara;

in data 14 novembre 2006 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la provincia di Novara e il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino al fine di sperimentare modalità operative coerenti con i principi e gli obblighi di cui alla Direttiva 2001/42/CE (VAS) per l'applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/1998 nell'ambito delle procedure di adozione ed approvazione del suddetto PAEP;

il 31 luglio 2007 è entrato in vigore il d.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", che stabilisce l'obbligo della valutazione ambientale per tutti i piani che possono avere significativi effetti sull'ambiente e definisce le procedure di VAS, individuando i soggetti da coinvolgere, le modalità ed i tempi della consultazione e della partecipazione del pubblico;

nell'ambito della sperimentazione si è dovuto necessariamente tener conto di quanto disposto dal citato d.lgs 152/2006, in particolare in relazione al previsto giudizio di compatibilità ambientale che deve essere espresso dall'autorità competente in materia di VAS prima ed ai fini dell'approvazione di un piano sottoposto a valutazione ambientale strategica;

la provincia di Novara, secondo quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 56/1977 e s.m.i. e dagli artt. 30-31 della l.r.44/2000, ha predisposto ed adottato preliminarmente il Piano provinciale di Settore dell'Attività Estrattiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007;

ai fini delle consultazioni delle autorità con competenze ambientali e del pubblico, previste dall'art. 10 del d.lgs 152/2006, la stessa provincia di Novara ha inviato copia del piano e del rapporto ambientale alle autorità individuate;

contestualmente la provincia ha messo a disposizione per la consultazione del pubblico la documentazione prodotta, dando notizia a mezzo stampa e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avvenuto deposito e dei tempi e delle modalità della partecipazione;

i pareri e le osservazioni pervenuti sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, autorità competente per la VAS, per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale prescritto dall'art. 12 del d.lgs 152/2006, che costituisce presupposto essenziale per la prosecuzione del procedimento di approvazione definitiva del piano;

le Direzioni regionali firmatarie del Protocollo d'intesa, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Piemonte, hanno proceduto all'analisi e valutazione della relazione di piano e del rapporto ambientale allegato oltre che delle osservazioni pervenute;

considerato che dall'istruttoria è emerso che:

- il Piano, pur con le criticità evidenziate nell'Allegato al presente provvedimento, per le quali la provincia è tenuta ad adottare specifiche modificazioni ed integrazioni, attua le previsioni del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva e tiene conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali recependo gli indirizzi della pianificazione territoriale; il Piano approfondendo i contenuti del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva garantisce pertanto i livelli di produzione di materie prime richiesti dal mercato, per tutto il periodo oggetto di pianificazione e determina elementi atti a conciliare esigenze ambientali ed esigenze di ordine estrattivo.
- il Piano fa propri i compiti assegnati alla provincia in materia di pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente e di difesa delle bellezze naturali e, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si pone obiettivi di tutela geomorfologica delle aree di naturalità corrispondenti alle aree boscate di pregio ed al piede del terrazzo fluviale del Ticino;
- il rapporto ambientale ha delineato e valutato le alternative indicando come alternativa considerata di minore impatto ambientale quella che, delineando i bacini estrattivi sulla base di elementi di sensibilità e criticità per l'ambiente, prevede il consolidamento dei poli estrattivi esistenti e lo sfruttamento prioritario delle potenzialità residue. Tale scelta di piano si configura come una tutela delle aree vincolate e privilegia le attività di cava in aree già modificate o compromesse, limitando l'utilizzo di suoli liberi. In tal senso il rapporto ambientale supporta la scelta di piano di definire un corretto e contenuto consumo di materie prime in relazione all'effettivo fabbisogno della sola provincia;

tenuto conto dell'analisi del piano, del rapporto ambientale, dei pareri pervenuti e di tutto quanto emerso dagli approfondimenti condotti e riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante del provvedimento;

ritenuto che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni sopraesposte ed alle condizioni riportate nel citato Allegato;

visti i pareri delle autorità con competenza ambientale, le osservazioni dei comuni e del pubblico pervenuti;

vista la l.r. 56/1977 e s.m.i.;

vista la l.r. 69/1978 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

visto il d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

considerato quanto esposto in premessa ed accolte le proposte dei relatori, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge

**d e l i b e r a**

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla proposta di PAEP della provincia di Novara, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007, a condizione che nel corso dell'elaborazione definitiva del piano si adottino specifiche modificazioni ed integrazioni secondo le prescrizioni e gli indirizzi riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante del provvedimento;
- di invitare la provincia di Novara a provvedere ai necessari approfondimenti, modifiche ed integrazioni prima di presentare il piano per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 c. 2 della l.r. 56/1977.
- di stabilire che copia della presente deliberazione sarà inviata alla provincia di Novara, nonché depositata presso l'ufficio di deposito dell'autorità competente per la VAS situato presso il Settore Sistema Informativo Ambientale – Valutazione d'Impatto Ambientale, in via Principe Amedeo 17 – Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
Paolo PEVERARO

Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 3 marzo 2008.

cr/en

Allegato alla deliberazione  
n. 19-8319 del 3 MAR 2008  
Il Segretario Verbalizzante

ALLEGATO

## ESITI DELL'ISTRUTTORIA PER IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PAEP DELLA PROVINCIA DI NOVARA

In linea generale si osserva che:

il Piano, pur con le criticità sotto evidenziate, attua le previsioni del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva e tiene in debito conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali e recepisce gli indirizzi della pianificazione territoriale; il Piano approfondendo i contenuti del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva garantisce pertanto i livelli di produzione di materie prime richiesti dal mercato, per tutto il periodo oggetto di pianificazione e determina elementi atti a conciliare esigenze ambientali ed esigenze di ordine estrattivo;

il PAEP fa propri i compiti assegnati alla provincia in materia di pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente e di difesa delle bellezze naturali e, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si pone obiettivi di tutela geomorfologica delle aree di naturalità corrispondenti alle aree boscate di pregio ed al piede del terrazzo fluviale del Ticino.

In particolare si rileva che:

- nel rapporto ambientale la descrizione dei corpi idrici superficiali, naturali ed artificiali, così come per quelli sotterranei, è molto dettagliata. In particolare, il rapporto ambientale mette in evidenza l'interesse paesaggistico e documentario costituito dai canali artificiali, ricordando che il Canale Cavour è compreso nell'Elenco dei corsi d'acqua pubblici ed è quindi sottoposto a quanto prescritto nell'art. 20 N.T.A. del Piano Territoriale Regionale ed ai disposti di cui al d.lgs 42/2004 in merito alla fascia di rispetto di 150 metri, con indicazioni circa la necessità di prevedere interventi di rinaturalizzazione spondale nel caso di eventuali attività estrattive limitrofe o interferenti con il Canale stesso;
- un ulteriore elemento di rilievo indicato tra le "sensibilità ambientali" della provincia di Novara meritevoli di tutela è costituito dai fontanili che nel rapporto ambientale sono elencati per ambiti corrispondenti ai bacini estrattivi. Sia il Piano sia il rapporto ambientale, sottolineano il valore ambientale e paesaggistico rappresentato dai fontanili all'interno del territorio agricolo. Sono individuate tre aree ad elevata concentrazione di fontanili, ad alta vulnerabilità, meritevoli di interventi di riqualificazione e recupero anche in riferimento alla Direttiva Comunitaria 92/43 relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali".

Sono, tuttavia, emersi alcuni problemi ambientali indotti o non risolti dal piano ovvero legati a incongruenze presenti negli elaborati tecnici, che di seguito vengono esplicitati.

In linea generale si osserva che nel rapporto ambientale sono state riproposte le analisi già formulate per il Quadro Conoscitivo inserito nel PAEP e quelle già presenti nel Piano territoriale provinciale non approfondendo le criticità esistenti sul territorio e il paesaggio, dovute all'attività estrattiva, risultando nel complesso carente la caratterizzazione dello stato attuale a cui fare riferimento per individuare l'entità delle trasformazioni determinate dal Piano.

Oltre a fornire informazioni relative alle caratteristiche delle aree di influenza del Piano, le valutazioni presentate, infatti, avrebbero dovuto, cioè, evidenziare le sensibilità e le criticità ambientali e valutare sulla base dell'analisi dello stato attuale le eventuali modificazioni prodotte, le conseguenze e gli impatti derivanti dalle attività estrattive al contesto territoriale e paesaggistico interferito.

Dall'analisi delle Norme di Piano, della cartografia e del rapporto ambientale emergono incongruenze circa la definizione e delimitazione di aree idonee e non idonee all'attività estrattiva.

BZ 1

Nelle Norme di attuazione, all'art. 2, si definiscono i bacini estrattivi come "porzioni del territorio provinciale in cui è ammessa l'attività estrattiva" e al comma 1 dell'art. 6 viene ribadito che l'attività estrattiva è ammessa unicamente all'interno dei bacini estrattivi delimitati dalle tavole di Piano. Ciò comporta, dunque, che al di fuori dei bacini non è ammessa attività estrattiva. Detti bacini estrattivi, Sesia - Agogna - Ticino, sono stati delimitati sulla base delle sensibilità ambientali e territoriali riscontrate sul territorio provinciale, individuando:

- le aree non idonee,
- le aree in cui all'attività estrattiva è ammessa a particolari condizioni,
- le aree potenzialmente idonee.

Tuttavia, dalla Tavola 1 - Delimitazione dei bacini estrattivi del PAEP, in cui sono rappresentate le sopraddette aree, emerge che al di fuori dei bacini, dove non dovrebbe essere ammesso estrarre, vi sono alcune aree potenzialmente idonee con prescrizioni. Inoltre, sempre nelle Tavole di Piano, si riscontra la presenza di altre aree in cui vi è o può essere svolta attività estrattiva, (in quanto sono definite come cave attive o come aree estrattive proposte dai Comuni o ancora come azzonamenti previsti nei PRGC approvati), anch'esse al di fuori dei limiti dei bacini definiti dal Piano (vedi Momo, Romagnano, Recetto e S. Nazario).

Questa anomalia emerge unicamente dalla cartografia e non ne viene data spiegazione nel rapporto ambientale e nei documenti di Piano.

Tale incongruenza rappresenta una forte criticità per l'attuazione del piano e, pertanto, occorre chiarire:

- come al di fuori dei bacini possano sussistere aree potenzialmente idonee con prescrizioni;
- come al di fuori dei bacini possano risultare attività in atto o aree estrattive proposte dai Comuni.

Allo stato attuale, da quanto emerge dall'analisi del Piano, essendo i bacini individuati tenendo conto delle sensibilità territoriali ed ambientali, si deduce che molte delle cave attive o previste negli strumenti urbanistici comunali sono situate in aree nelle quali il Piano ha dichiarato la non compatibilità.

All'articolo 19 delle Norme di Piano si legge che "lo scavo in falda è ammesso unicamente nei poli estrattivi nel caso in cui il giacimento abbia caratteristiche di pregio" ma, contraddittoriamente, nel successivo art. 20, dove sono dettate profondità massime per gli scavi sotto falda, si prescrive un limite massimo pari a 10 metri per il bacino dell'Agogna. È da precisare che per il bacino dell'Agogna, la falda è molto superficiale (soggiacenza inferiore ai 3 m) e per esso già il Documento regionale di Programmazione dell'Attività Estrattiva rileva che l'intera produzione è utilizzata per la realizzazione di riempimenti. Da quanto sopra nel bacino dell'Agogna non dovrebbero essere ammessi interventi estrattivi sottofalda.

Relativamente alle dinamiche insediative, il rapporto ambientale al punto 2.2.1 riprende ed elenca alcuni fattori di rilievo già presenti nel Piano territoriale provinciale, senza, tuttavia, approfondire adeguatamente le eventuali criticità derivanti dalla sovrapposizione di problematiche insediative e previsioni del PAEP.

Inoltre, dall'analisi delle dinamiche di sviluppo emergono alcuni elementi peculiari del contesto provinciale rispetto ai quali il rapporto ambientale non fornisce indicazioni specifiche circa le possibili ricadute e implicazioni determinate da attività estrattive.

Sempre riguardo alle dinamiche insediative il rapporto ambientale mette in evidenza alcune aree omogenee che trovano una sostanziale corrispondenza con i bacini estrattivi proposti. L'analisi riprende gli studi del PTP e descrive le caratteristiche che costituiscono le diverse aree indicate come Ovest Ticino, Agogna ed Est Sesia ed indica sinteticamente gli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico, nonché le criticità accertate. Dopodiché le valutazioni effettuate nel rapporto ambientale, in considerazione delle attività estrattive, portano sommariamente ad individuare "centri di richiesta di inerti" in corrispondenza delle aree provinciali a maggiore sviluppo insediativo e infrastrutturale.



VBZ uy

Allo stesso modo, in relazione al sistema insediativo storico urbano e rurale ed al paesaggio agrario, sono evidenziate alcune specificità dei territori inseriti nei bacini, senza, tuttavia, effettuare, fin da subito, adeguate valutazioni degli effetti determinati dalle previsioni del PAEP su tali ambiti.

Riguardo alla viabilità, l'aspetto risulta parzialmente trattato: in merito alle infrastrutture per la mobilità nel rapporto ambientale si segnalano situazioni critiche, un sovraccarico di mezzi e problemi negli attraversamenti di alcuni centri abitati; non viene, però, definito se i medesimi centri siano influenzati dal passaggio dei mezzi provenienti da cave o impianti di lavorazione/trasformazione, quale sia il contributo di tali attività e come il piano intenda intervenire nel risolverle.

Riguardo alla componente suolo ed alle possibili interazioni tra le azioni del Piano e questa componente, si ritiene debba essere privilegiata la localizzazione delle attività di cava in aree già modificate o compromesse, limitando l'utilizzo di suoli liberi a destinazione agricola, in particolare in riferimento alle aree periurbane, per le quali si rileva la necessità di prevedere soluzioni che consentano di contenere la progressiva frammentazione del territorio rurale posto in adiacenza ai nuclei urbani e la modifica del paesaggio agrario nel suo insieme. In particolare dovranno essere valutati gli effetti prodotti dalle infrastrutture lineari di servizio alle attività estrattive, rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici propri del territorio interessato dalle ipotesi di intervento, oltre a valutare le possibili compromissioni determinate dagli interventi sulle aree boscate e sulle aree naturali con rischi di frammentazione delle stesse e di interruzione dei corridoi ecologici. In riferimento a tali aspetti il rapporto ambientale riprende le indicazioni contenute nel Progetto di Rete Ecologica della provincia di Novara volte alla riqualificazione e valorizzazione delle aree naturali ed al contenimento dei relativi impatti sulla biodiversità.

Riguardo alla classificazione delle capacità d'uso dei suoli, il rapporto ambientale riconosce ai territori inseriti nei bacini estrattivi caratteristiche agronomiche di pregio con capacità d'uso ricadenti generalmente in classe I e II. Il rapporto ambientale non evidenzia in che modo il potenziamento delle attività estrattive previsto dal PAEP, conseguente sia alle attività stesse, sia all'eventuale necessità di realizzare nuove strutture e infrastrutture di servizio degli impianti, incida in termini di nuovo consumo di suolo, soprattutto in relazione alla presunta "quota volumetrica libera" corrispondente al volume disponibile in ogni Bacino estrattivo, al di fuori dei Poli, in "aree potenzialmente idonee".

Riguardo agli aspetti paesaggistici il rapporto ambientale ripropone, secondo una divisione per bacini estrattivi, le analisi del PTP, articolate per ambiti paesaggistici, ma queste non esaminano adeguatamente il possibile impatto determinato dall'attività estrattiva sulle situazioni di criticità già accertate, sia in riferimento agli insediamenti storici urbani e rurali, sia al paesaggio nel suo complesso.

In riferimento al Piano territoriale regionale Ovest Ticino sia la relazione di piano che il rapporto ambientale illustrano brevemente le indicazioni contenute nel PTR Ovest Ticino circa la necessità di un piano di settore finalizzato a contenere l'impatto territoriale, ambientale e paesaggistico determinato dalle attività estrattive e circa il divieto di apertura di nuove attività di cava in assenza di tale strumento di pianificazione. Relativamente a detto divieto, con riferimento agli articoli specifici del PTR Ovest Ticino, nel rapporto ambientale sono riportati gli ambiti nei quali è vietata l'apertura di nuove attività estrattive, anche sotto forma di miglioramenti fondiari. A tal proposito, il comune di Galliate fa presente che il PTR Ovest Ticino ha posto il divieto di modificazione o alterazione della morfologia delle fasce pre-parco del Ticino ubicate nel suo territorio mentre il PAEP prevede nelle stesse aree possibilità di escavazione a determinate condizioni.

Manca un'evidenziazione degli obiettivi individuati nel PAEP rispondenti a quelli del PTR, se si esclude un'affermazione di coerenza degli obiettivi di carattere ambientale con un non specificato obiettivo assunto dal PTR Ovest Ticino in materia di attività estrattiva. Di conseguenza non sono riconoscibili le azioni corrispondenti proposte dal Piano e gli effetti prodotti dalle stesse sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

In riferimento alla Rete Ecologica il rapporto ambientale stralcia dai bacini estrattivi le fasce della Rete ecologica costituita dal sistema delle aree protette e dalle fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Tuttavia, le valutazioni sintetiche proposte a riguardo, per ognuno dei tre bacini estrattivi, non

Woz 11



